

198.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	7364	Proposta di legge n. 1186	7355
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento)	7364	(Articolo 1)	7357
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	7364	(Articolo 2)	7357
Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	7339	(Articolo 3)	7357
Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Trasmissione di un documento) ..	7364	(Emendamento)	7358
Missioni vevolevoli nella seduta del 22 maggio 1997	7363	(Articolo 4)	7358
		(Articolo 5)	7358
		(Articolo 6)	7358
		(Articolo 7)	7358
		(Articolo 8)	7359
		Proposte di legge (Annunzio)	7363
		Richiesta ministeriale di parere parlamentare	7364

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la solidarietà sociale, per sapere - premesso che:

il Parlamento ha recentemente approvato il provvedimento che permette di utilizzare i finanziamenti del fondo nazionale antidroga relativi agli anni 1994-1995;

appare opportuno che tali risorse vengano ripartite in modo equo, dalla commissione a ciò preposta, fra le comunità e gli enti richiedenti, tenendo conto anche dei finanziamenti erogati in passato -:

se, dal 1993 in poi, ci siano stati organismi che abbiano fruito di assegnazioni di risorse da parte del Fondo sociale europeo per progetti collegati alla tematica della tossicodipendenza;

in caso positivo, quali organismi siano stati prescelti, con quali criteri e quali somme siano state loro assegnate.

(2-00460) « Giovanardi, Gasparri, Conti, Mantovano, Carlesi, Teresio Delfino, Nocera ».

(19 marzo 1997)

B) Interrogazione:

VOLONTÈ, PANETTA e MARINACCI.
- Al Presidente del Consiglio dei ministri.
- Per sapere:

di quali precisi compiti sia stato investito e quali poteri abbia il cosiddetto

« Comitato TV-minori », insediato in data 18 febbraio 1997 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

quali siano i componenti e in base a quali competenze siano stati scelti;

quali siano le ragioni per le quali le associazioni familiari non siano state informate né coinvolte nella scelta dei componenti di tale commissione;

se, infine, ritenga coerenti con le scelte discriminatorie fatte contro le associazioni familiari le affermazioni rese il 18 febbraio 1997, che si riportano di seguito: « la tutela dei diritti delle famiglie e dei giovani si colloca senz'altro tra gli impegni primari del Governo che ho l'onore di presiedere. In un ambito particolare, ma certamente di estrema delicatezza e di grande valore, è da riconoscersi anche l'impegno per salvaguardare i giovani dalla violenza di messaggi informativi proposti con brutalità o addirittura con compiacenza ». (3-00769)

(20 febbraio 1997)

C) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri, per sapere - premesso che:

da numerosi articoli di stampa si apprende del coinvolgimento del banchiere Pacini Battaglia nelle indagini re-

lative agli illeciti compiuti in ordine alla politica di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo;

da tali indagini, riaperte nei giorni scorsi dalla procura della Repubblica di Roma, emergerebbero diverse contraddizioni createsi in passato tra questa procura e quella di Milano;

l'interpellante ha proposto di recente l'istituzione di una nuova Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, istituita già nel corso della XII legislatura;

tale necessità trae spunto dal fatto che quella Commissione, di cui l'interpellante era vicepresidente, non riuscì a terminare i lavori e nemmeno ad approvare il documento che fu definito « forzatamente conclusivo », a causa dello scioglimento delle Camere, che decretò la fine della XII legislatura;

l'avvio di una inchiesta parlamentare era stata richiesta nel 1993 a gran voce da numerose forze politiche e da importanti settori della società civile, dopo che nei mesi precedenti l'opinione pubblica era stata fortemente turbata da rivelazioni giornalistiche e giudiziarie sul fenomeno della « malacooperazione »;

anche il duplice omicidio della giornalista della Rai Ilaria Alpi e del teleoperatore Miran Hrovatin sollevò pesanti dubbi sulla questione;

nella precedente legislatura, nonostante la forte instabilità politica, la Commissione iniziò i propri lavori nel dicembre del 1995, svolgendo oltre trenta sedute, ascoltando giornalisti, magistrati, militari, operatori della cooperazione, diplomatici;

alcune delegazioni parlamentari, in rappresentanza della Commissione, si recarono in diversi Paesi, dove apparivano eclatanti taluni interventi della direzione generale della cooperazione e sviluppo, per verificare lo stato di attuazione dei progetti finanziati dall'Italia; furono visi-

tati il Vietnam, la Cina, l'Argentina, il Perù, l'Eritrea, l'Etiopia e la Somalia;

una gran massa di documenti e testimonianze furono inviati alla procura della Repubblica di Roma;

le nuove indagini promosse dalla procura della Repubblica di Roma fanno rilevare che la situazione è rimasta invariata;

il magistrato Vittorio Paraggio della procura di Roma fu chiamato a far parte della Commissione d'inchiesta in qualità di esperto;

poche settimane dopo, il funzionario della Commissione d'inchiesta annunciò, in modo informale, che anche il magistrato Antonio Di Pietro, della procura della Repubblica di Milano, era interessato a far parte della Commissione in qualità di esperto; il dottor Di Pietro fu così subito chiamato a farne parte, ma successivamente si dimise per questioni personali;

anche il maggiore dei carabinieri Francesco D'Agostino fu inserito fra gli esperti della Commissione;

si rende assolutamente indispensabile procedere nuovamente all'istituzione della Commissione d'inchiesta sulla cooperazione —:

se non ritengano opportuno riferire al Parlamento circa le iniziative che sono state assunte dal Ministero degli affari esteri e dalla procura della Repubblica di Roma in relazione all'enorme mole di documentazione inviata dalla Commissione;

se siano state adottate determinazioni in ordine alla vicenda della scomparsa di altra documentazione raccolta in anni di indagini sulla cooperazione dal dottor Paraggio e spedita alla procura di Milano per richiesta del dottor Di Pietro;

quali provvedimenti urgenti intendano adottare o abbiano già adottato in

relazione a quanto la cronaca evidenzia ogni giorno sulle vicende della cooperazione.

(2-00276)

« Bergamo ».

(31 ottobre 1996)

D) Interpellanza:

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

il giorno 4 gennaio 1997, al deputato del Parlamento europeo, onorevole Ernesto Caccavale, è stato impedito l'ingresso al carcere di Secondigliano-Scampia;

l'onorevole Ernesto Caccavale riveste anche il ruolo di vicepresidente della sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo;

l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario prevede, tra i soggetti ammessi all'ingresso negli istituti di prevenzione e pena senza autorizzazione governativa alcuna, i membri del Parlamento, senza distinzione tra membri della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo;

tale previsione trae fondamento dall'intenzione del legislatore di consentire a soggetti, investiti di poteri e prerogative derivanti dal rappresentare la sovranità popolare, di verificare direttamente le condizioni di trattamento e carcerazione dei detenuti;

tale volontà del legislatore è sottolineata dalla circostanza che la legge estende esplicitamente la facoltà di visitare le carceri anche ai membri dei consigli regionali, con la sola limitazione territoriale degli istituti di pena localizzati sul territorio della regione in cui i consiglieri regionali svolgono il loro mandato;

tale potere di verifica pertiene pertanto a tutti i parlamentari, così come scritto nella norma;

nella quasi totalità degli istituti penitenziari non è mai stato opposto ai membri del Parlamento europeo il divieto di effettuare visite senza autorizzazione;

l'onorevole Ernesto Caccavale ha lamentato l'illegittimo divieto con un comunicato stampa del 4 gennaio 1997 e con una lettera rivolta al Ministro di grazia e giustizia il giorno 8 gennaio 1997;

l'ufficio centrale studi, ricerche, legislazione e automazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia, con lettera protocollo n. 766840 - 2/11(6), articolo 67, datata 31 gennaio 1995, in relazione ad analogo lettera dell'onorevole Caccavale scritta in seguito ad una vicenda analoga, stabiliva un'interpretazione della norma tale da precludere l'ingresso negli istituti di prevenzione e pena, ai sensi dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, ai membri del Parlamento europeo;

tale interpretazione poggia su un'erronea interpretazione di diritto, relativamente al punto in cui il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia scrive che « dal contesto dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario emerge in maniera inequivoca che si tratta soltanto di soggetti che rivestono cariche istituzionali di rilevanza nazionale ». Infatti il legislatore ha compreso tra i soggetti legittimati dall'articolo 67 anche i consiglieri regionali, secondo ben altra *ratio*, e cioè quella di consentire ai rappresentanti della volontà popolare la verifica delle condizioni di trattamento e detenzione, al fine di garantire la trasparenza dell'amministrazione in un settore particolarmente delicato sotto il profilo del rispetto dei diritti umani;

secondo quanto riferito dall'onorevole Caccavale, tale divieto è stato opposto solo nelle carceri campane, mentre nessun divieto è stato opposto all'onorevole Caccavale dalla direzione del carcere di San Vittore, di quello di Pianosa e di numerose altre carceri —:

quale valutazione offra in ordine al divieto opposto all'onorevole Caccavale;

se intenda fornire al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia istruzioni per adeguare le disposizioni amministrative alla *ratio* della previsione dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario in ordine alla trasparenza dell'amministrazione penitenziaria ed alla possibilità di verifica da parte di soggetti istituzionali rappresentanti della volontà popolare.

(2-00371)

« Maiolo ».

(22 gennaio 1997)

E) Interrogazione:

CARMELO CARRARA, GIOVANARDI, SANZA, SCOCA e TASSONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 settembre 1996 veniva tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, dottor Lorenzo Necci, e, secondo quanto riferito dagli organi di stampa, i difensori dell'indagato non sarebbero stati messi in condizione di prendere visione e di ottenere copia del provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso nei confronti del loro assistito;

la procura della Repubblica presso il tribunale di La Spezia avrebbe fatto eseguire ulteriori provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti di magistrati appartenenti ad altri distretti giudiziari ed una perquisizione domiciliare sarebbe stata eseguita nell'abitazione romana del procuratore circondariale di Grosseto, dottor Pietro Federico —:

se rispondano al vero le notizie circa la violazione dei diritti di difesa nei confronti del Necci e se siano state rispettate le norme di legge in materia di rimessione di procedimenti riguardanti magistrati;

in caso di riscontrata inosservanza delle norme di legalità sostanziale e pro-

cessuale, quali adempimenti il Governo intenda adottare nei confronti dei magistrati che avrebbero violato tali garanzie per la difesa e avrebbero patentemente inosservato le specifiche norme procedurali sulla competenza nei procedimenti riguardanti magistrati. (3-00216)

(18 settembre 1996)

F) Interrogazione:

MAIOLO, MATAACENA, PILO, CALDERISI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dai quotidiani *Il Mattino* e *La Gazzetta del Mezzogiorno* del 23 settembre 1996, il maresciallo della Guardia di finanza Paolo Simonetti sarebbe imputato del reato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione nell'ambito di un procedimento promosso dalla procura della Repubblica di Milano nei confronti di numerosi appartenenti alla Guardia di finanza;

il maresciallo Paolo Simonetti non risulta accusato di corruzione, né gli vengono contestati specifici episodi illeciti;

il maresciallo Paolo Simonetti è stato rinviato a giudizio per calunnia nei confronti dei magistrati del cosiddetto « *pool* mani pulite » della procura della Repubblica di Milano, per quanto riferito nelle deposizioni agli ispettori ministeriali nel corso della ispezione condotta presso la procura medesima;

oggetto delle deposizioni del maresciallo Paolo Simonetti era una relazione interna della Guardia di finanza, in cui il maggiore Aldo Lattanzi muoveva ai magistrati del cosiddetto « *pool* mani pulite » della procura della Repubblica di Milano rilievi e critiche sulla conduzione delle indagini nei confronti di appartenenti al

Pci-Pds. In particolare, nella relazione si sosteneva che importanti spunti investigativi erano stati tralasciati;

l'accusa di associazione per delinquere farebbe riferimento ai rapporti intercorsi tra il maresciallo Paolo Simonetti ed il maggiore Aldo Lattanzi, accusato di corruzione dai magistrati del cosiddetto « pool mani pulite »;

il maggiore Aldo Lattanzi è stato diretto superiore del maresciallo Paolo Simonetti;

il maresciallo Paolo Simonetti è stato ascoltato dai sostituti procuratori di Brescia, Salamone e Bonfigli, nell'ambito delle indagini nei confronti dell'allora sostituto procuratore della Repubblica di Milano, dottor Antonio di Pietro;

in tale deposizione, il maresciallo Paolo Simonetti aveva riferito il fatto che il dottor Antonio Di Pietro aveva ordinato al capitano della Guardia di finanza Ardizzone di correggere una relazione di polizia giudiziaria sulle attività del signor Primo Greganti;

il maresciallo Paolo Simonetti è stato diretto collaboratore dell'allora sostituto procuratore della Repubblica di Milano, Tiziana Parenti, incaricata dal procuratore della Repubblica di Milano, dottor Francesco Saverio Borrelli, di condurre indagini nei confronti di persone facenti parte del Pci-Pds, e successivamente costretta ad abbandonare tale incarico in conseguenza di ostacoli e resistenze frapposti dagli stessi responsabili dell'ufficio di procura —:

se intenda accertare, attraverso un'ispezione *ad hoc*: se le accuse rivolte al maresciallo Paolo Simonetti non siano frutto di un accanimento nei suoi confronti, a seguito dei contrasti emersi nella conduzione delle indagini; se quanto riferito agli ispettori ministeriali dal maresciallo Paolo Simonetti risponda a verità; se quanto riferito al pubblico ministero di Brescia dal maresciallo Paolo Simonetti risponda a verità. (3-00275)

(2 ottobre 1996)

G) Interrogazioni:

GASPARRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha più volte interrogato il Ministro di grazia e giustizia in merito alla situazione politico-giudiziaria che riguarda la città di Rimini. Tali interrogazioni hanno trovato autorevoli conferme in risposte fornite, durante questa legislatura, da parte del sottosegretario alla giustizia, onorevole Mirone, in atti ispettivi del Consiglio superiore della magistratura, in proposte di provvedimenti da parte del Ministro nei confronti di numerosi giudici riminesi e, infine, in indagini in corso da parte di ben due procure della Repubblica, quelle di Firenze e di Rimini, sui cosiddetti casi della « Grotta Rossa », « Flaminio » e del fallimento della « Rimini Calcio », da cui risulterebbe evidente l'interconnessione fra il Pds e la magistratura allo scopo di coprire la « tangentopoli » rossa, mai nata in cambio di illeciti arricchimenti e vantaggi di varia natura;

risulta all'interrogante che un giudice veneziano, il dottor Nordio, avrebbe individuato un meccanismo di finanziamento illecito al Pds attraverso lo « svuotamento » finanziario, per fallimento, concordato o liquidazione, di società cooperative agricole venete, per i cui presunti reati sarebbero indagati i massimi vertici del Pds;

risultano altresì all'interrogante i seguenti fatti:

a) qualche tempo fa la società cooperativa S.C.R. di Rimini, collegata al Pds, venne ammessa al beneficio del concordato preventivo dal tribunale di Rimini; tale società era stata nel frattempo rilevata dal colosso della cooperazione rossa Conad attraverso la finanziaria di area Cofiro e vari prestanome nella gestione;

b) il dottor Mario Ferri, assessore pidessino del comune di Rimini, coinvolto nel fallimento della Rimini Calcio spa,

incaricato dai forlivesi di curare la parte contabile e creditizia del concordato S.C.R., avrebbe occultato tutti i crediti e debiti irregolari, per cifre miliardarie, delle gestioni anteriori alla liquidazione; tali gestioni della massa attiva a passiva del concordato attesterebbero l'esistenza di ingenti flussi finanziari extracontabili, finiti in quota parte direttamente al Pds per mezzo degli ex amministratori della società;

c) la società cooperativa S.C.R. sarebbe stata collegata con un sistema creditizio e di fidejussioni, ad un'altra cooperativa di area pidiessina, denominata Crem, operante anch'essa nel campo della distribuzione alimentare, ed in particolare delle carni, oggi in liquidazione coatta; tale cooperativa sarebbe stata anch'essa controllata dal gruppo Conad;

d) da verbali ispettivi della lega delle cooperative e della società specializzata in revisioni contabili Unaudit risulta che la società Crem aveva rilasciato fidejussioni a favore di altre cooperative rosse ed imprese per circa undici miliardi di lire e che addirittura essa avrebbe rilasciato alla Banca popolare di Lodi una fidejussione illimitata a favore di terzi. Fra queste fidejussioni, risulterebbe presso la Crem un debito di circa tre miliardi di lire a favore della S.C.R. Tali fidejussioni starebbero alla base di un complesso sistema creditizio volto ad alimentare il traffico commerciale delle cooperative in oggetto ed a praticare una formula commerciale che si concludeva immancabilmente con il fallimento commerciale, i concordati o le liquidazioni;

infine, anche la cooperativa Crem, ultimo passaggio di questo gioco di scatole cinesi, sarebbe stata accuratamente « svuotata » prima della messa in liquidazione coatta e dei capitali finanziari mancanti non vi sarebbe oggi più traccia, mentre continua a prosperare il Pds, in assenza del benché minimo intervento da parte delle competenti autorità giudiziarie —:

se tali fatti risultino veri;

come sia stato possibile, da parte del tribunale, ammettere ai benefici di legge la ditta S.C.R. in presenza di una precedente istanza di fallimento, e poi omologarne il concordato, malgrado l'opposizione di creditori, pur di fronte ad irregolarità contabili emerse in procedura ed in sede esecutiva, tutte accuratamente sottaciute e coperte dal contabile della società, dottor Mario Ferri, al fine di non far coinvolgere il Pds e le sue cooperative di riferimento in un fallimento. (3-00339)

(16 ottobre 1996)

GASPARRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con un precedente atto ispettivo del 30 novembre 1995, n. 4-16458, l'interrogante ha evidenziato gravi irregolarità nell'istruttoria relativa al fallimento della società sportiva Rimini calcio spa nel quadro delle vicende politico-giudiziarie che interessano la città di Rimini. Tale interrogazione, assieme ad altri atti formali, ha attivato approfondite, serie e ben condotte indagini da parte del pubblico ministero della procura della Repubblica di Rimini e del sostituto procuratore di Firenze, competente per territorio, su ipotesi di violazioni poste in essere da magistrati. I possibili fatti di reato evidenziati in quell'atto sono relativi agli articoli 28, 228 e 231 della legge fallimentare, oltre ai possibili falsi in bilancio ed abusi d'ufficio nei quali sarebbe incorso il curatore fallimentare con i suoi collaboratori;

secondo quanto risulta all'interrogante, il curatore ha accettato un incarico incompatibile, fra l'altro, perché sia lo stesso curatore che suoi parenti prossimi si erano ingeriti nelle attività del fallito in date antecedenti alla sentenza di fallimento; non ha evidenziato nella relazione di curatela l'esistenza delle false sponsorizzazioni e della contabilità in nero; ha posto in essere comportamenti omissivi verso gli organi di indirizzo e di controllo del tribunale, che potrebbero portare ad

una attribuzione di gravi responsabilità penali a suo carico; ha favorito o sfavorito alcuni creditori e/o debitori, oltretutto i futuri acquirenti, nel momento in cui sono state effettuate le revocatorie ed i provvedimenti sostitutivi; ha tentato, a seguito delle denunce di Alleanza nazionale, di modificare la propria grave posizione attraverso l'attivazione travisa di provvedimenti parziali solo verso alcuni terzi del fallimento, al solo ed unico scopo di tutelare se stesso, come attestano le azioni posteriori verso la società Sigla o le tardive iniziative di recupero crediti verso l'ultimo amministratore unico della Rimini calcio spa e come attesta anche, per esempio, la mancata estensione delle azioni di responsabilità verso tutti gli amministratori coinvolti nella violazione dell'articolo 2447 del codice civile e non solo ad una parte di essi - :

qualora le indagini in corso confermassero, come risulta all'interrogante, la sussistenza di tutto ciò, documentato anche da rogatorie internazionali e da moltissimi riscontri contabili e testimoniali acquisiti agli atti - dato che le procure di Rimini e Firenze, il tribunale di Rimini ed i competenti organi non hanno ancora provveduto all'attivazione di provvedimenti cautelari volti a tutelare l'interesse del fallimento e lo svolgimento delle indagini, approfondite e serie, in corso -, se intendano avviare apposite ispezioni in proposito;

se risulti ai competenti organi che il liquidatore, consulente del gruppo Conad, società che sarà poi fra gli acquirenti del fallimento, abbia richiesto in data 25 febbraio 1994 di accedere alla liquidazione coatta per poter continuare l'attività ed abbia ottenuto nuove sponsorizzazioni in fase di liquidazione, pur essendo a conoscenza che la continuazione dell'attività avrebbe provocato maggiori perdite societarie. Tale istanza sarebbe stata rigettata dall'ex presidente del tribunale, dottor Rossomandi, il quale ha attivato la procedura del fallimento d'ufficio. Il dottor Rossomandi, per questa sua imparzialità e per l'indipendenza dimostrata nella

composizione dei collegi giudicanti, è stato poi oggetto di gravi accuse da parte dell'avvocato Zavoli, consulente della Cocif, altra società che acquisirà i beni della società fallita. Risulta altresì all'interrogante che il sindaco del comune di Rimini, dottor Chicchi, già in una propria dichiarazione al quotidiano locale *Il Resto del Carlino*, datata 22 marzo 1994, dimostra di essere a conoscenza dell'esistenza della contabilità nera e dei crediti extra-bilancio vantati da terzi nel fallimento, ed anzi faccia risalire proprio ai diritti di fatto instaurati da tale contabilità in nero il fallimento delle trattative con la ditta Cocif, di cui lo stesso sindaco, impropriamente, si sarebbe fatto promotore e mediatore;

se risulti altresì che il sindaco Chicchi, l'assessore Ferri ed altri amministratori comunali, in data 21 ottobre 1993, abbiano fra l'altro sollecitato al consiglio comunale e votato un ordine del giorno con cui si proponeva l'erogazione di un contributo economico comunale a favore di una società sportiva, denominata « nuova srl Rimini calcio », inesistente, al fine di costringere gli amministratori della Rimini calcio spa, esistente, a rinunciare ad ogni opzione sull'aumento del capitale sociale e ad uscire dalla proprietà senza che venissero riconosciuti i debiti e i crediti in nero, al fine di poter far accedere alla proprietà di una nuova costituenda società sportiva il gruppo di cooperative rosse, che avrebbero formato la nuova srl, alle condizioni da loro imposte. Ciò potrebbe evidenziare una responsabilità a carico del sindaco Chicchi per avere questi, quale pubblico ufficiale, ommesso di informare i competenti organi su ipotesi di reato di cui egli era a conoscenza ed aver ottenuto, attraverso il proprio assessore e curatore, vantaggi dal fallimento per sé e per il suo partito; ad avviso dell'interrogante potrebbe inoltre dedursi l'esistenza di contabilità irregolare per finanziamenti illeciti ai partiti all'interno della cooperativa Sigla dal fatto che in tutta la contabilità della Rimini calcio spa, dal 1989 al 1994, in possesso degli inquirenti, non figurano le cifre mancanti

dalla contabilità della società, ma risultanti liquidate in quella della cooperativa;

per la gravità dei fatti e le forti ripercussioni socio-politiche in essi contenute, quali urgenti interventi intenda assumere affinché non si verifichino altri inquinamenti degli atti, attivando le procedure che consentono un intervento definitivo dei competenti organi del Consiglio superiore della magistratura sulle richieste avanzate a seguito delle ispezioni ministeriali. (3-00341)

(16 ottobre 1996)

H) Interrogazione:

FRAGALÀ e COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da notizie riportate sul settimanale *L'italiano*, Umberto Marconi, segretario di Unicost, la corrente moderata dei magistrati, avrebbe dichiarato che c'è una evidente disparità di trattamento tra Milano e Palermo e le altre procure italiane;

le dichiarazioni così proseguono: « ... ci sono due pesi e due misure in favore del *pool*. Si procede contro il collega Cardino per un episodio in sé insignificante, mentre le esternazioni di Davigo ed altri episodi simili sono stati archiviati da Flick. La disparità è evidente e corre l'obbligo di denunciarla con sdegno... bisogna bloccare i "Napoleoni" giudiziari » -;

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

se non ritengano indispensabile avviare una opportuna inchiesta amministrativa per acclarare i motivi che hanno spinto il segretario dell'Unicost ad effettuare dichiarazioni così inquietanti.

(3-00541)

(9 dicembre 1996)

I) Interrogazione:

FONTAN e STUCCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

gli interroganti hanno appreso dalla stampa locale dell'iniziativa presa dalla procura generale presso la corte d'appello di Bolzano contro la sentenza del giudice per le indagini preliminari Mori, con la quale esponenti dell'*Union für Sud Tirol* venivano prosciolti dal reato di vilipendio alla nazione, con riferimento ad un manifesto elettorale che riportava la scritta « *Wir pfeifen auf diesen staat* »;

ad avviso degli interroganti, si tratta solo ed esclusivamente di una questione di natura politica, oggetto di strumentalizzazione da parte dello Stato centralista italiano, che utilizza ogni mezzo, comprese le azioni giudiziarie, che nulla hanno a che vedere con la medesima, per opprimere la libertà politica;

infatti, è sicuramente inaccettabile, oltre che insostenibile, affermare che sia penalmente rilevante l'esercizio del diritto di pensiero, di critica e di parola, soprattutto nel corso di una campagna elettorale;

esclusivamente di questo si è trattato nel caso di specie, poiché i membri dell'*Union für Sud Tirol*, sulle cui idee politiche non c'è nulla da aggiungere, essendo note a tutti, semplicemente hanno manifestato il loro pensiero nei confronti di uno Stato del quale non si sentono parte né si sentono rappresentati in alcun modo, ma rispetto al quale si sentono, anzi, corpo estraneo;

è inverosimile che ancora una volta, come appare evidente agli interroganti, lo Stato italiano voglia imbavagliare le più elementari norme di democrazia e di pensiero politico, reagendo in modo non libertario contro coloro che non credono in questo « Stato Italia » e che hanno il coraggio e la dignità di criticare e di lottare per l'affermazione di ideali di democrazia, di libertà e di autodetermi-

nazione dei popoli. Si ricorda in proposito che il principio di autodeterminazione, riconosciuto da più risoluzioni delle Nazioni unite, ed altresì dalla Carta di diritti delle Nazioni unite, riconosce il diritto di tutti i popoli di determinare liberamente il proprio *status* politico ed a perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale —;

se il Ministro interrogato, al quale la indicata procura, secondo quanto riportato dal quotidiano *Alto Adige* in data 4 gennaio 1997, trasmetterà gli atti per chiedere una nuova autorizzazione, per procedere questa volta per il reato di vilipendio alla Repubblica, intenda:

1) rendere nota la propria posizione in merito alla vicenda;

2) intervenire con urgenza con apposite iniziative ispettive disciplinari presso la corte d'appello interessata, affinché le strutture giudiziarie dello Stato italiano vengano utilizzate per garantire giustizia e non come strumenti di lotta politica contro la libertà dei popoli e la libertà politica;

3) intervenire con urgenza per negare l'autorizzazione, rimediando al grave atto di ingiustizia perpetrato. (3-00597)

(9 gennaio 1997)

L) Interrogazione:

PARENTI e DONATO BRUNO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

tra il 1995 e il 1996 venivano svolte, dalla procura della Repubblica presso il tribunale e la pretura di Grosseto, indagini sul complesso sistema di finanziamenti illeciti dal Pci/Pds effettuato, fino ad epoca attuale, attraverso un fitto intreccio di società immobiliari, cooperative, finanziarie italiane ed estere, molte delle quali di comodo, tutte di proprietà o facenti capo al Pci/Pds, con referenti fra professionisti, amministratori pubblici,

amministratori del mondo bancario locale e non, e con ogni probabilità nella stessa procura della Repubblica, tali che hanno reso e continuano a rendere Grosseto e la provincia un grande serbatoio di finanziamenti per le casse centrali e le relative diramazioni locali del partito di riferimento e, al tempo stesso, costituiscono un forte quanto illecito condizionamento e controllo della vita pubblica ed economica di quel territorio, che ne ha subito e continua a subire gravi conseguenze in termini di crescente crisi economica, occupazionale e sociale;

le indagini, peraltro, come riportato dagli organi di stampa, evidenziano i fitti collegamenti che si diramano in vaste aree del territorio nazionale, con corrispondenti e connesse realtà societarie e finanziarie, su cui indagano tuttora altre procure per ragioni di competenza territoriale;

tra i numerosi indagati appare inoltre di tutto rilievo la posizione di Valerio Veltroni, fratello dell'attuale vicepresidente del Consiglio dei ministri, le cui responsabilità sono per una parte già state riscontrate dalla ispezione della Banca d'Italia sulla Cassa di risparmio di Pisa e pertanto inviate alla competente procura della Repubblica, nella fattispecie per falso in bilancio, reati societari, truffa e ricettazione, perpetrate attraverso un complesso giro di società, spesso « scatole vuote », alcune invece fallite, con sede anche all'estero, nei cosiddetti « paradisi fiscali », create quali canali di intermediazione per ottenere fidi bancari miliardari, anche con la probabile compiacenza dei consigli di amministrazione di istituti bancari;

queste indagini, che coinvolgono numerose persone e che costituiscono un'importante chiave di lettura del complesso sistema di finanziamenti illeciti, tuttora intatto e vitale perché inesplorato, del Pci/Pds, causa di condizionamento se non di vera e propria corruzione della vita economica e socio-politica della città di Grosseto, in termini analoghi ad altre

vaste aree del Paese, sono ormai scadute senza che, per quanto risulta, sia stata richiesta alcuna proroga;

è accaduto, infatti, che entrambi i procuratori della Repubblica, dottor Federico e dottor Napolitano, sono stati contemporaneamente sospesi con provvedimenti della procura di Bologna per indagini nei loro confronti dai contorni ancora del tutto oscuri, proprio in un momento decisivo nella prosecuzione e ultimazione delle indagini; subito dopo il loro allontanamento, il sostituto procuratore che avrebbe dovuto proseguirle sembra che abbia ordinato, con provvedimento scritto, alla Guardia di finanza di non attivarsi più fino a nuova disposizione, che non sembra sia stata mai più impartita;

mentre i procedimenti a carico del dottor Federico e del dottor Napolitano restano ancora molto controversi e incerti nella fondatezza delle accuse, ma soprattutto inquietanti sia per il clima di veleni esistente all'interno della procura, sia per la pressione del sistema politico grossetano facente riferimento al Pci/Pds, da troppi anni impermeabile ad un serio vaglio sulle modalità di gestione del potere pubblico ed economico, e quindi della acquisizione e gestione del consenso, nonostante la conoscenza specifica e generale di gravi illeciti, peraltro evidenziati dalle indagini in questione, non vi è stato per contro alcun tipo di interessamento da parte degli organi competenti nell'accertare la reale situazione di quegli uffici e le responsabilità per l'affossamento, che ormai sembra definitivo, di quelle stesse indagini;

tali condotte della magistratura grossetana nei confronti del Pci/Pds, peraltro del tutto analoghe a quelle verificatesi in altre procure, in particolare nel centro-nord, ingenerano nei cittadini una grave sfiducia nella giustizia e una forma di rassegnazione e sudditanza nei confronti di quel partito, che sembra in grado di determinare finanche le situazioni giudiziarie oltre che, in senso negativo, quelle pubbliche ed economiche —:

se, per mezzo dei propri organi ispettivi, intenda accertare, per quanto tardivamente, lo stato complessivo degli uffici inquirenti di Grosseto e, quindi, il clima di veleni, peraltro di conoscenza pubblica, e le ragioni che lo hanno determinato, nonché lo stato dei procedimenti pendenti al momento dell'allontanamento dei predetti procuratori, al fine di verificare se le indagini in questione, nonostante la rilevanza e la grande attenzione ad esse rivolte dai cittadini di Grosseto, non siano state proseguite per condotte dolose (forse una lettera alla guardia di finanza con l'ordine di cessarle?) o di grave negligenza degli organi inquirenti, per cui, scaduti i termini, si potesse procedere ad una rapida archiviazione, destinata a rimanere avvolta in un timoroso silenzio, e se in tali condotte possa ravvisarsi una pressione o una scelta politica. (3-00665)

(29 gennaio 1997)

M) Interrogazione:

TARADASH. — *Ai Ministri del tesoro e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'Alitalia ha varato un « piano di ristrutturazione 1996-2000 » per evitare che l'indebitamento netto, stimato per il 1996 in lire 3.845 miliardi, porti la società al collasso finanziario;

tale piano di ristrutturazione comporta un apporto complessivo di capitale pari a circa tremila miliardi;

il Ministero del tesoro ha già autorizzato l'Iri a versare all'Alitalia mille dei tremila miliardi di lire previsti;

dall'autunno scorso compagnie aeree private italiane hanno iniziato ad operare in diretta concorrenza con la compagnia pubblica conquistando, grazie a tariffe straordinariamente inferiori a quelle fino ad allora praticate dall'Alitalia, consentite dalla maggior efficienza, quote rilevanti del traffico nazionale, in particolar modo

sulla tratta in assoluto più frequentata, la Roma-Milano, che rappresenta il venticinque-trenta per cento dell'intero traffico nazionale;

la Commissione europea ha ripetutamente espresso il parere che « gli aiuti finanziari concessi dagli Stati per la ristrutturazione di vettori aerei possono essere autorizzati solo se questi non comportano o non minacciano di comportare una distorsione della concorrenza »;

il piano di cui sopra non indica, tra le strategie di rilancio, quella di un utilizzo fortemente aggressivo dei ribassi tariffari;

l'Alitalia ha annunciato, per il periodo ottobre-dicembre 1996, una nuova iniziativa di riduzione drastica (anche più del cinquanta per cento) sulle tariffe di tutti i voli nazionali, anche sulle tratte in cui opera in condizioni di concorrenza, per tutti i giorni della settimana;

nessuna analoga politica di ribassi viene prevista sulle tratte europee o internazionali;

il ripetersi di questa iniziativa a poche settimane da una analoga, e meno incisiva, campagna estiva evidenzia il carattere strategico e non episodico dell'iniziativa;

è evidente il rischio che la concorrenza privata venga spiazzata da questa mossa, rendendo del tutto effimeri i benefici per l'utenza —;

se il Governo non ritenga che questa politica di ribasso tariffario della compagnia di bandiera, in presenza di ingente e contestuale apporto di denaro pubblico nelle casse della stessa, non configuri un caso di concorrenza sleale;

se non ritenga quindi di intervenire affinché l'Alitalia sospenda l'iniziativa preannunciata, non giustificata da una struttura dei costi aziendali ancora penalizzante e sostanzialmente immutata rispetto al passato. (3-00258)

(1° ottobre 1996)

N) Interrogazione:

D'AMICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

domenica 20 ottobre 1996, sul quotidiano *Il Corriere della Sera*, è apparso un articolo, a firma del professor Alessandro Penati, relativo alle miniere sarde del Sulcis;

in tale articolo viene ricostruita la lunga sequenza dei contributi pubblici a vario titolo concessi alle miniere del Sulcis;

in particolare viene affermato che:

nel 1985 lo Stato ha concesso all'Eni cinquecentododici miliardi di lire per riattivare il bacino carbonifero;

a detti cinquecentododici miliardi, l'Eni ha aggiunto duecento miliardi di proprie risorse;

nel 1994 lo Stato, con apposito decreto, ha stanziato ulteriori quattrocentoventi miliardi di lire a fondo perduto;

attraverso il medesimo decreto, lo Stato ha obbligato l'Enel ad acquistare l'energia elettrica prodotta con parziale utilizzo del carbone estratto dal Sulcis ad un prezzo di oltre il cento per cento superiore al normale costo di produzione Enel —;

se corrispondano al vero, in tutto o in parte, le notizie contenute nel citato articolo del professor Penati;

se, quindi, corrisponda al vero che i soli sussidi a fondo perduto concessi dallo Stato alle miniere del Sulcis negli ultimi dieci anni abbiano superato i novecento miliardi, e ciò a prescindere dagli interventi diretti dell'Eni, dai contributi concessi dalla regione Sardegna e dall'impegno di acquisto a prezzi esorbitanti imposto all'Enel;

se, quindi, corrisponda al vero che sarebbe stato possibile, con il medesimo esborso di finanza pubblica, far cessare un'attività produttiva anti-economica ed

inquinante, e concedere invece a ciascun lavoratore del Sulcis un contributo *una tantum* di un miliardo di lire;

se corrisponda al vero che, una volta ricevuto il contributo *una tantum* appena accennato, ciascun lavoratore del Sulcis avrebbe potuto, ipotizzando un rendimento reale del 3,6 per cento, garantirsi una rendita mensile di circa tre milioni netti, e avrebbe potuto poi lasciare ai propri eredi un capitale pari a circa un miliardo di lire a valori attuali;

se corrisponda al vero che, nelle condizioni appena descritte, i lavoratori del Sulcis, in cambio dei tre milioni netti al mese, avrebbero potuto essere utilizzati nel lavoro socialmente utile di disinquinamento e di bonifica del bacino carbonifero;

se il primo Governo di sinistra-centro della storia repubblicana non intenda solennemente impegnarsi a far cessare interventi improduttivi ed assistenzialistici quali quelli appena descritti, sostituendoli con strumenti più idonei e meno distorsivi quale il salario di cittadinanza. (3-00354)

(22 ottobre 1996)

O) Interrogazione:

BONO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere - premesso che:

con la legge 7 marzo 1996, n. 108, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 9 marzo 1996, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, in materia di determinazione del « tasso soglia » oltre il quale scatta il reato di usura, il Parlamento aveva approvato lo strumento legislativo da tempo invocato per fronteggiare e reprimere il dilagante fenomeno dell'usura;

la legge prevedeva la decorrenza dell'obbligo di pubblicazione del tasso soglia addirittura entro i trecentosessanta

giorni successivi all'entrata in vigore della cennata legge, per consentire un necessario periodo di adattamento al nuovo regime da parte del sistema creditizio;

appaiono del tutto immotivate le ragioni del ritardo della Banca d'Italia nell'affrontare questo problema, oggi più allarmante che mai, e ancora più incomprensibile appare la mancata determinazione del tasso effettivo globale medio per la fissazione dello strategico indice di demarcazione tra credito legale e illegale, contribuendo a rafforzare, in tal modo, le possibilità già elevate della criminalità organizzata legata all'usura e penalizzando chi, come il piccolo e medio imprenditore, è fortemente dipendente dal sistema creditizio -:

se la Banca d'Italia e il sistema creditizio nazionale, già a suo tempo fortemente critici rispetto all'introduzione del tasso soglia, abbiano esercitato forti pressioni per far ritardare o peggio, remorare l'attuazione della delicatissima legge per la lotta all'usura;

se non ritengano di individuare i responsabili di questa gravissima violazione di legge, ancor più grave per le conseguenze, anche di ordine psicologico, che ne deriveranno sulle frastornate vittime dell'usura e che determinano una gravissima battuta d'arresto nella lotta contro questa piaga sociale;

quali iniziative intendano intraprendere affinché si determini, in tempi urgentissimi, il tasso soglia e si restituisca serenità e certezza del diritto nella delicatissima questione;

quali altre iniziative intendano in concreto e urgentemente assumere per combattere efficientemente l'usura e, tra queste, se non ritengano di intervenire urgentemente per eliminare l'intollerabile differenziazione dei tassi praticati nel Mezzogiorno d'Italia rispetto al resto del Paese. (3-00914)

(19 marzo 1997)

P) Interrogazione:

SCANTAMBURLO. - *Al Ministro del tesoro.* - Per sapere - premesso che:

da notizie di stampa, confermate da ammissioni di burocrati e di tecnici, dei trentadue miliardi e cinquecento milioni di ecu stanziati per il programma di sostegno alle regioni meridionali 1994-1999, sarebbe stato finora utilizzato soltanto il quindici per cento -:

se ciò corrisponda a verità e quali siano le cause che hanno impedito l'utilizzo di somme così elevate, stanziare

dall'Unione europea a favore di regioni che hanno urgentissimo bisogno di uscire da una situazione di crisi;

quali iniziative urgenti e forti intenda adottare affinché le regioni trasmettano all'Unione europea progetti tempestivi, adeguati e completi, al fine di riuscire a spendere almeno il trentotto per cento degli stanziamenti entro il 1997, come richiesto dalla Comunità, evitando di perdere benefici grandissimi, in un tempo di rilevanti difficoltà generali di carattere economico e occupazionale. (3-00932)

(1° aprile 1997)

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE: ALESSANDRO RUBINO E DEODATO: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO EFIM E SULLE MODALITÀ DELLA SUA LIQUIDAZIONE (1186).

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**ART. 1.**

(Istituzione e composizione).

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, sulle attività del gruppo EFIM nonché sulle modalità della sua liquidazione.

2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**ART. 2.**

(Finalità).

1. La Commissione ha il compito di accertare le responsabilità di carattere politico ed amministrativo nella gestione del gruppo EFIM.

2. In particolare la Commissione ha il compito di:

a) individuare le ragioni e le modalità del dissesto finanziario e patrimoniale del gruppo EFIM;

b) accertare il ruolo e le responsabilità delle amministrazioni responsabili della vigilanza sull'Ente;

c) accertare il ruolo e le responsabilità degli amministratori e dei dirigenti nella gestione del gruppo EFIM;

3. La Commissione ha altresì il compito di verificare le modalità con le quali si è proceduto nella liquidazione dell'ente e delle società del gruppo EFIM.

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**ART. 3.**

(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Nei confronti delle persone ascoltate dalla Commissione si applicano esclusivamente gli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. La Commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti e informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo

25-*octies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3

Al comma 2, sopprimere la parola: esclusivamente

3. 1.

La Commissione.

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

(Funzionamento della Commissione).

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente della Commissione può proporre modifiche al regolamento.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

(Incompatibilità).

1. Il membro della Commissione che ritenga di essere coinvolto nell'oggetto dell'inchiesta, direttamente, ovvero, per rapporti di parentela, per motivi di ufficio

o in qualità di soggetto interessato ai fatti sui quali indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o perché parte in causa ed escusso in una precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

2. Il componente della Commissione di cui sia accertata l'incompatibilità ai sensi del comma 1 del presente articolo, è sostituito secondo le modalità previste all'articolo 1.

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico, ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE

ART. 8.

(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, uni-

tamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in riferimento alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta del 22 maggio 1997.**

Andreatta, Barbieri, Berlinguer, Bindi, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Caveri, Di Fonzo, Dini, Fantozzi, Fassino, Frosio Roncalli, Lo Presti, Jervolino Russo, Marongiu, Mattioli, Napoli, Neri, Pennacchi, Petrini, Prodi, Rivera, Sales, Soriero, Turco, Veltroni, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Andreatta, Barbieri, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Caveri, De Luca, Di Fonzo, Dini, Fantozzi, Fassino, Lo Presti, Iacobellis, Jervolino Russo, Marongiu, Mattioli, Napoli, Neri, Prodi, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa pomeridiana della seduta).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Ma-

roni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 21 maggio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SARACENI: « Interpretazione autentica dell'articolo 100, comma 2, del codice di procedura penale, concernente la procura speciale » (3728);

MAZZOCCHI: « Nuova disciplina del commercio su aree pubbliche » (3729);

NICCOLINI e MARTINO: « Norme in favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine » (3730);

NICCOLINI e MARTINO: « Norme in favore dei profughi dei territori italiani ceduti alla Jugoslavia » (3731);

BRACCO: « Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato » (3732);

BOSSI e COMINO: « Abrogazione dell'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, concernente vincoli alle amministrazioni comunali in materia di toponomastica stradale » (3733);

FIORI: « Modifica all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in materia di benefici di carriera per i dipendenti pubblici ex combattenti » (3734);

FOTI: « Nuove disposizioni in materia di determinazione del valore di avviamento delle aziende » (3735);

ALBERTO GIORGETTI e PEZZOLI: « Norme in materia di riordino del settore lattiero-caseario » (3736).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 20 maggio 1997, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 10 aprile 1997.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato alla Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere del 30 aprile 1997, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno in Assemblea: LUCÀ ed altri n. 9/1857/7, SCHMID ed altri n. 9/1857/24, accolti dal Governo, Guido DUSSIN n. 9/1857/55, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 1996, concernenti la revisione della legislazione vigente in materia di compiti e di finanziamento degli istituti di patronato; TARADASH ed altri n. 9/2698/6, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 novembre 1996, concernente il riordino della normativa in materia di lavoro; CORDONI n. 9/2920/1, accolto dal

Governo nella seduta del 29 gennaio 1997, concernente il ripristino di una dotazione del fondo per l'occupazione relativo al 1997.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale dell'Umbria, con lettera in data 14 maggio 1997, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso l'8 maggio 1997, concernente la richiesta di approvazione di una nuova normativa sull'accesso e l'esercizio della professione di giornalista.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro della sanità ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 *bis*, della legge 18 novembre 1996, n. 583, con lettera in data 20 maggio 1997, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale.

Tale richiesta è deferita a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 giugno 1997.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.